

Codice DB1202

D.D. 6 agosto 2013, n. 96

**Ferrovia Torino - Ceres, D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per opere di demolizione di struttura edilizia esistente e successiva realizzazione di edificio di civile abitazione sito in Torino, via Badini Confalonieri, 88, distinto al foglio 1060 del Comune di Torino, mappale n. 86. Proprieta' Signori Masera Rosa, Savio Piero e Savio Maria Veronica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, ai sig.ri Masera Rosa, Savio Piero e Savio Maria Veronica, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per opere di demolizione di struttura edilizia esistente e successiva realizzazione di edificio di civile abitazione sito in Torino, via Badini Confalonieri, 88, distinto al foglio 1060 del Comune di Torino, mappale n. 86, posto ad una distanza minima di m 10,08 dalla più vicina rotaia (m 7,50 dal muro di contenimento dell'attuale galleria ferroviaria), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 13/05/2013, con n. prot. 2555/DB1200;

che i Richiedenti devono mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente

Tommaso Turinetti